

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 22 dicembre 2015 al 13 gennaio 2016)

INDICE

DI BIAGIO, MICHELONI: sullo <i>status</i> retributivo del personale a contratto del Regno Unito (4-04356) (risp. DELLA VEDOVA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i>)	Pag. 4059	PEPE: su ricorsi contro nuove prospezioni finalizzate alla ricerca di petrolio nel territorio lucano (4-04355) (risp. DE VINCENTI, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>)	4081
MORRA ed altri: sul conferimento di incarichi e lo spostamento di personale medico dal distretto sanitario di Acri a quello di Castrovillari (Cosenza) (4-03843) (risp. LORENZIN, <i>ministro della salute</i>)	4061	PICCOLI ed altri: sulla regolarità della procedura concorsuale per 559 posti di capi squadra e capi reparto nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (4-04168) (risp. BOCCHI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	4085
PANIZZA: su provvedimenti di diniego del rilascio o del rinnovo di porto d'armi (4-04274) (risp. BUBBICO, <i>vice ministro dell'interno</i>)	4076	RICCHIUTI: sul contrasto al caporalato in agricoltura (4-04155) (risp. BELLANOVA, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali</i>)	4087

DI BIAGIO, MICHELONI. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

attualmente lo *status* retributivo del personale a contratto del Regno Unito, in ragione del mancato adeguamento degli stipendi ai parametri relativi al costo della vita *in loco*, che risultano essere fermi al luglio del 2001, sta comportando non trascurabili criticità in capo all'intera categoria;

in ragione dei suddetti aspetti, agli interroganti risulta che, malgrado gli interventi operati dall'ambasciatore italiano a Londra presso l'amministrazione centrale, orientati all'ottenimento del legittimo riadeguamento delle retribuzioni, ad oggi non è stata operata alcuna rimodulazione di queste da parte del Ministero in indirizzo, creando un diffuso malcontento tra gli operatori della rete consolare nel Regno Unito, la cui configurazione retributiva sembra essere addirittura aggravata dal deprezzamento del valore dell'euro nei confronti della sterlina compreso tra il 15 per cento ed il 20 per cento;

malgrado il permanere di una situazione di oggettiva e condivisa complessità in capo alla categoria degli impiegati a contratto, risulta agli interroganti che sia stata invece segnalata alla direzione generale per le risorse e l'innovazione del Ministero (DGRI) l'evidenza del peggioramento della situazione economica del solo personale in servizio di ruolo, in ragione dell'aggravamento del potere di acquisto e della variazione del tasso di cambio EUR (euro)-GBP (sterlina britannica) e comparazione degli indici di prezzo;

pertanto emergerebbe uno scenario di evidente discriminazione, nei trattamenti e nei riconoscimenti, tra lavoratori nella stessa sede, che potrebbe essere sanata se solo si intendesse annoverare tra i lavoratori, su cui l'amministrazione pare voler procedere con una revisione dei parametri retributivi, anche il personale a contratto delle medesime sedi,

si chiede di sapere come si intenda intervenire, per quanto di competenza, sulla questione descritta in premessa, al fine di sanare l'apparente sperequazione emersa tra impiegati a contratto ed impiegati di ruolo, prevedendo eventualmente l'adeguamento retributivo del personale a con-

tratto ai parametri relativi al costo della vita *in loco*, che risultano essere fermi al luglio del 2001.

(4-04356)

(23 luglio 2015)

RISPOSTA. - Il decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, recante "Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri", con riferimento al personale a contratto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, prevede all'art. 57 che le retribuzioni siano fissate "tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro locale, del costo della vita e, principalmente, delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni culturali di altri Paesi in primo luogo di quelli dell'Unione europea, nonché da organizzazioni internazionali". Il parametro principale di riferimento sono quindi le retribuzioni erogate da altri Paesi europei.

L'analisi effettuata nell'aprile 2015 dall'Ambasciata a Londra sulla base dei parametri indicati, recentemente integrata con elementi aggiornati al mese di dicembre, ha mostrato che le retribuzioni erogate al nostro personale, pur in presenza di una perdita del potere d'acquisto dovuta alla sfavorevole dinamica del cambio, rimangono superiori tanto alle retribuzioni corrisposte in media sul locale mercato del lavoro quanto a quelle garantite da altre rappresentanze diplomatiche a Londra.

La Farnesina, come sempre per tutte le richieste provenienti dalle sedi all'estero, sta esaminando con attenzione la proposta di adeguamento retributivo proveniente da Londra, nel rispetto, tuttavia, dei parametri che la normativa impone come riferimento e su cui vi è un'attenta vigilanza da parte degli organi di controllo.

Con riferimento alla determinazione dei nuovi coefficienti per il calcolo dei trattamenti economici del personale di molo in servizio all'estero, ad esempio, ci si è basati su rilevamenti oggettivi operati dalla Mercer S.r.L., una delle più accreditate società al mondo in questo settore, in attuazione del dettato normativo e tenendo anche in considerazione le esigenze dei dipendenti. In particolare, i rilevamenti hanno tenuto conto di tutte le variabili macroeconomiche, come l'inflazione e l'andamento dei tassi di cambio degli ultimi mesi.

Eventuali variazioni potranno essere esaminate nelle competenti sedi, segnatamente nell'ambito della Commissione permanente di finanziamento, insieme al Ministero dell'economia e delle finanze. A tale proposito, si fa tuttavia presente che gli stanziamenti sul capitolo sono da anni in con-

tinua diminuzione (con un calo di 80 milioni di euro durante l'ultimo quinquennio) e anche la situazione di bilancio del 2016 conferma l'estrema limitatezza delle possibilità di intervento di questa amministrazione sul livello dei trattamenti corrisposti sulla rete. Si rammenta infatti che la revisione delle indennità, a norma del terzo comma dell'art. 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, è attuabile solo "nei limiti delle disponibilità finanziarie".

Infine, si ritiene di escludere ogni possibilità di discriminazione tra le categorie di personale: la situazione economica, tanto del personale di ruolo, quanto di quello a contratto è stata opportunamente segnalata all'amministrazione e da questa viene obbiettivamente valutata luce della disciplina imposta dai rispettivi ordinamenti giuridici.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale
DELLA VEDOVA

(23 dicembre 2015)

MORRA, DONNO, FUCSIA, PAGLINI, CATALFO, BERTOROTTA, MORONESE, PUGLIA, GAETTI. - *Al Ministro della salute.* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

subito dopo la chiusura del punto nascita di Acri (Cosenza), avvenuta il 30 giugno 2011 a seguito del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10 del 31 gennaio 2011 e n. 17 del 28 febbraio 2011, e in seguito al protocollo d'intesa tra ASP (azienda sanitaria provinciale) di Cosenza e AO (azienda ospedaliera) di Cosenza sull'utilizzo del personale proveniente dai punti nascita chiusi, 3 dirigenti medici (dottoressa Maria Gabriella Milito, dottoressa Giulia Cerenzia e dottor Norberto La Marca) con contratto a tempo determinato, già in servizio presso la UOC (unità operativa complessa) Ginecologia Ostetricia del PO (presidio ospedaliero) di Acri, sarebbero stati trasferiti presso la medesima unità operativa complessa dell'azienda ospedaliera di Cosenza all'inizio di luglio 2011;

la disposizione n. prot. 0112231 del 30 giugno 2011 dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza a firma dell'allora commissario straordinario dottor Gianfranco Scarpelli recita: "L'utilizzo presso detta Azienda è temporaneo e provvisorio in attesa di definizione del Protocollo d'intesa in fase di approvazione a livello regionale e comunque non potrà potersi oltre il 31.12.2011, data di scadenza del contratto a termine in corso.". Parte del contenuto della disposizione n. 0016505 del 8.7.2011 dell'azienda ospedaliera di Cosenza, a firma dell'allora Commissario straordinario avvocato Paolo

Maria Gangemi precisa che: "tale utilizzo ha carattere temporaneo e non comporta impegno di spesa per questa Azienda, atteso che il rapporto giuridico ed economico dei succitati dirigenti medici resta in capo alla stessa ASP di Cosenza";

i 3 dirigenti medici sulla base delle disposizioni riportate, erano da considerarsi in "prestito" o in "affido" temporaneo da parte dell'azienda sanitaria provinciale all'azienda ospedaliera di Cosenza, in attesa di una loro ricollocazione nell'ambito dell'azienda di provenienza e, inoltre, pur prestando servizio presso l'azienda ospedaliera di Cosenza, gli stessi rimanevano dipendenti dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza sia dal punto di vista giuridico che da quello economico;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

in seguito allo spostamento della dottoressa Maria Gabriella Milito, della dottoressa Giulia Cerenzia e del dottor Norberto La Marca dalla unità operativa complessa Ginecologia-Ostetricia (GinOst) del PO di Acri alla unità operativa complessa GinOst dell'azienda ospedaliera di Cosenza (che avveniva agli inizi di luglio 2011) e al trasferimento del dottor Giuseppe Curto (dirigente medico a tempo indeterminato) dalla medesima unità operativa complessa GinOst del PO di Acri alla unità operativa complessa GinOst dello "Spoke" di Castrovillari (avvenuto nel settembre 2011), rimasero presso la unità operativa complessa GinOst del PO di Acri, per l'espletamento delle attività ambulatoriali multidisciplinari e del *day surgery*, i dottori Egidio Giorgio e Fiorina Capalbo in base alla deliberazione del commissario straordinario dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza n. 1798 del 23 giugno 2011;

la posizione del dottor Norberto La Marca, tuttavia, sarebbe stata sin da subito differenziata rispetto alle altre colleghe spostate insieme a lui presso la unità operativa complessa GinOst dell'azienda ospedaliera di Cosenza. Infatti, in seguito alla disposizione di servizio dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza n. prot. 0114004 del 4 luglio 2011, questo dirigente medico fu trasferito per 2 accessi settimanali di 6 ore presso l'ambulatorio di ostetricia e ginecologia del P.O. di San Marco Argentano e per il restante debito orario presso l'unità operativa complessa GinOst dell'azienda ospedaliera di Cosenza;

poco più di un anno dopo, la stessa azienda sanitaria provinciale di Cosenza, con una disposizione organizzativa del 28 settembre 2012 n. prot. 0198471 a firma del dottor Gianfranco Scarpelli, trasferiva sempre il dottor Norberto La Marca presso l'unità operativa complessa GinOst dell'ospedale Spoke di Cetraro. A tal proposito, è importante sottolineare parte della succitata disposizione a firma del direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza dottor Gianfranco Scarpelli: "In relazione alle esigenze funzionali dell'Azienda volte alla garanzia dei LEA, con la presente

si dispone che a decorrere dall'1.10.2012 la S.V. operi per l'intero debito orario settimanale presso l'UOC Ginecologia e Ostetricia dello Spoke di Cetraro";

la disposizione sarebbe stata emanata senza alcuna procedura di evidenza pubblica e senza alcuna graduatoria fra i tre dirigenti medici in "prestito" presso l'ospedale "Annunziata" di Cosenza;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

nel corso dell'autunno 2013 l'unità operativa complessa GinOst dello Spoke di Castrovillari perde, per motivi di pensionamento e quasi contemporaneamente, 3 unità facenti parte dei 10 medici in organico, oltre al direttore dell'unità operativa complessa. Per tale motivo, il dottor Mario Greco (direttore della suddetta unità operativa complessa) chiede personale medico al direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza per continuare a garantire le prestazioni nell'ambito della sua unità operativa; da quel momento, sarebbero stati intrapresi dall'azienda sanitaria provinciale di Cosenza una serie di provvedimenti in modo contraddittorio;

in data 7 febbraio 2014 con disposizione di servizio n. prot. 28274, il direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza, dottor Gianfranco Scarpelli, memore del provvedimento con il quale un anno e mezzo prima aveva trasferito il dirigente medico dottor La Marca presso l'ospedale di Cetraro, dispone il rientro in servizio presso la stessa azienda delle dottoresse Cerenzia Giulia e Milito Maria Gabriella utilizzate presso l'unità operativa complessa Ostetricia e Ginecologia dell'azienda ospedaliera di Cosenza;

con disposizione di servizio prot. 4539 del 21 febbraio 2014, a firma del direttore generale dell'azienda ospedaliera di Cosenza dottor Paolo Gangemi, si chiede all'azienda sanitaria provinciale di Cosenza di valutare l'opportunità di sospendere la disposizione di servizio n. 28274 del 7 febbraio 2014 e mantenere in posizione di utilizzo le dottoresse Cerenzia e Milito presso l'azienda ospedaliera di Cosenza;

con comunicazione n. prot. 46078 del 27 febbraio 2014, a firma del direttore generale facente funzioni dottor Palumbo (nel frattempo il direttore generale Scarpelli era stato sospeso dal suo incarico a seguito di provvedimento della procura della Repubblica di Cosenza), si dispone la sospensione temporanea per la durata di mesi 2 della precedente disposizione numero 28274 del 7 febbraio 2014, con la quale i dirigenti medici Cerenzia e Milito, venivano assegnati all'unità operativa complessa di Ostetricia e Ginecologia dello Spoke di Castrovillari, e si autorizzano le suddette ad essere utilizzate temporaneamente presso l'azienda ospedaliera di Cosenza fino al 31 maggio 2014 (ben oltre quindi il periodo della sospensione stessa);

in data 5 marzo 2014 il primario di Castrovillari dottor Mario Greco, ribadisce all'azienda sanitaria provinciale di Cosenza "l'improcrastinabile esigenza delle 2 unità richieste", per altro già assegnate dall'azienda sanitaria provinciale di Cosenza al nosocomio di Castrovillari con nota n. 28274 del 7 febbraio 2014;

in data 3 aprile 2014 con prot. n. 74625 il direttore generale facente funzioni dottor Palumbo pubblica avviso interno rivolto a tutti i dirigenti medici dell'unità operativa complessa di Ostetricia e Ginecologia dello Spoke di Paola/Cetraro, al fine di garantire la funzionalità dell'unità operativa complessa di Ostetricia e Ginecologia di Castrovillari. Si rammenta che presso lo Spoke di Cetraro prestava servizio il dottor La Marca;

i dirigenti medici dell'unità operativa complessa GinOst dell'ospedale Spoke di Cetraro, con lettera del 10 aprile 2014 n. prot. ASP di Cosenza 80204, chiedono, previa sospensione dello stesso, la estensione del suddetto avviso a tutti i dirigenti medici dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza;

il direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza (dottor Gianfranco Scarpelli), il giorno stesso del suo rientro in azienda sanitaria provinciale dopo due mesi di sospensione inflittagli dalla Procura generale del Tribunale di Cosenza, con nota n. 0087318 del 18 aprile 2014, concede l'assenso preventivo alla mobilità in uscita verso l'unità operativa complessa GinOst dell'azienda ospedaliera di Cosenza, ai sensi dell'art. 20 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1998/2001, alle dottoresse Maria Gabriella Milito e Giulia Cerenzia;

in data 29 aprile 2014 con prot. 91404 il direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale, dottor Gianfranco Scarpelli, dispone che "in via temporanea e in attesa di una riallocazione delle risorse umane che tenga conto dei carichi di lavoro dell'unità operativa complessa analoghe esistenti nell'ASP, a decorrere dal 1 Maggio 2014 i dirigenti medici dott. Egidio Giorgio e Fiorina Capalbo siano inseriti in modo integrale e funzionale nella dotazione organica dell'unità operativa complessa di Ginecologia e Ostetricia del PO di Castrovillari assicurando comunque il proseguimento dell'attività ambulatoriale presso il P.O. di Acri". Stante la messa in discussione delle attività ambulatoriali e le prestazioni programmate del multidisciplinare chirurgico integrato, sarebbe stato subito coinvolto dai suddetti dirigenti medici il Sindaco di Acri, quale massima autorità sanitaria locale, che dal canto suo avrebbe dimostrato estrema sensibilità alla risoluzione del problema, riservandosi di concordarla con la direzione aziendale, tant'è che il silenzio circa l'utilizzo dei dirigenti medici interessati presso l'unità operativa complessa di Castrovillari, che durerà fino al 30 maggio 2014, aveva fatto pensare ad una reale risoluzione della questione;

con nota n. 0100501 del 12 maggio 2014, il direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza dispone che, con effetto immediato, il dottor La Marca effettuasse 2 accessi settimanali presso il consultorio familiare di Castrovillari, continuando ad espletare il restante debito orario presso l'unità operativa complessa di Ginecologia e Ostetricia dello Spoke di Cetraro. Viene specificato, inoltre, il carattere temporaneo di tale disposizione fino al reperimento da parte dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza di personale medico da assegnare definitivamente alla suddetta sede. A questa disposizione, il dottor La Marca avrebbe risposto in data 14 maggio 2014, n. prot. ASP di Cosenza 102460, confermando la propria disponibilità alla assegnazione di cui alla disposizione sopra riportata limitatamente ad un periodo di 30 giorni a partire dalla data e con le modalità indicate nella disposizione, anche ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, della quale è beneficiario;

con ordine di servizio n. prot. 14441/2014 del 13 maggio 2014 il direttore generale, sempre in considerazione della carenza di personale di tale specialità esistente nello Spoke di Castrovillari, dispone il rientro in servizio delle dottoresse Maria Gabriella Milito e Giulia Cerenzia presso il predetto Spoke a decorrere dal 1° giugno 2014;

in data 19 maggio 2014 con n. prot. 167273 il Dipartimento tutela della salute e politiche sanitarie della Regione Calabria a firma del dirigente del servizio gestione risorse umane, avvocato Sabina Scordo e direttore generale dottor Bruno Zito, autorizza la mobilità delle dottoresse Giulia Cerenzia e Maria Gabriella Milito rispettivamente in uscita dall'azienda sanitaria provinciale di Cosenza ed in entrata all'azienda ospedaliera di Cosenza. Tuttavia, nella suddetta autorizzazione il Dipartimento avrebbe concesso il nulla osta avvalendosi del fatto che l'azienda sanitaria provinciale di Cosenza nella richiesta di assenso preventivo sopra citato aveva dichiarato di non provvedere alla "sostituzione delle unità lavorative con altra assunzione", quindi, dichiarava al dipartimento che di quelle due unità mediche non aveva bisogno, quando invece da Castrovillari erano giunte all'azienda sanitaria provinciale richieste di personale di tale disciplina e, fra l'altro, in questo modo l'azienda sanitaria provinciale di Cosenza contraddiceva le sue medesime disposizioni di servizio del 7 febbraio 2014 n. prot. 28274 e del 13 maggio 2014;

con lettera del 20 maggio 2014 n. prot. AO di Cosenza 0012630, il dottor La Marca diffida l'azienda ospedaliera di Cosenza dall' eseguire eventuale "anomala" mobilità delle dottoresse Maria Gabriella Milito e Giulia Cerenzia dall'azienda sanitaria provinciale di Cosenza verso la predetta azienda e chiede l'accesso agli atti di tale procedura di mobilità. A questa richiesta il dottor La Marca non avrebbe avuto alcuna risposta da parte dell'azienda ospedaliera di Cosenza;

in data 22 maggio 2014 con n. prot. 12919, il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Cosenza, dottor Paolo Maria Gangemi, chiede

alla direzione dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza, di comunicare la data di assunzione presso l'azienda ospedaliera di Cosenza delle dottoresse Cerenzia e Milito;

con nota n. 0110292 del 23 maggio 2014, il direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza concede la mobilità in uscita alle due colleghe verso l'azienda ospedaliera di Cosenza e comunicato la loro data di presa di servizio con decorrenza 1° giugno 2014;

con lettera del 29 maggio 2014, n. prot. 0113710, il segretario aziendale dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza del sindacato ANA-AO Assomed (associazione nazionale aiuti e assistenti ospedalieri) invita formalmente la direzione generale della predetta azienda "a non autorizzare la mobilità che viola la normativa vigente e lede i diritti degli altri Dirigenti Medici costretti ad operare in condizioni di non sicurezza a causa dei turni gravosi necessari per assicurare la piena operatività dell'U.O.";

con nota n. 14401 (indirizzata alla dottoressa Milito) e con nota n. 14403 (destinata alla dottoressa Cerenzia), entrambe del 10 giugno 2014 ed entrambe a firma del direttore generale dell'azienda ospedaliera di Cosenza, dottor Gangemi, le stesse dottoresse vengono assunte in servizio dall'azienda ospedaliera. A parere degli interroganti si rileva la contraddittorietà del provvedimento che nell'oggetto parla di mobilità volontaria in ingresso (procedura non eseguibile per il personale a tempo determinato) e nel testo precisa che "il periodo di congedo ordinario fruibile dal dipendente presso quest'Azienda sarà quello maturato dalla data della presa di servizio", situazione non ammissibile con una procedura di vera mobilità in quanto, in questo caso, il dipendente, essendo seguito dal suo contratto originario nel passaggio da una azienda ad un'altra, porta con sé anche la dotazione di ferie maturate con il medesimo contratto. Quindi, di fatto, si sarebbe trattato in entrambi i casi di una neo-assunzione di dirigenti medici con contratto a tempo determinato effettuata da un'azienda pubblica senza alcuna procedura ad evidenza pubblica, per "chiamata diretta" come se si trattasse di azienda privata;

il direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza con la nota 0130646 del 20 giugno 2014, dispone "la mobilità del dipendente a tempo determinato dott. Norberto La Marca presso l'UOC di Ostetricia e Ginecologia dello Spoke di Castrovillari a decorrere dal 1.07.2014. Tanto si dispone in via temporanea e provvisoria (...) La presente revoca la precedente disposizione n. 100501 del 12 maggio 2014";

inoltre, sempre il 20 giugno 2014, con prot. n. 130712, a firma del dottor Scarpelli, ad "integrazione della precedente nota n. 91404 del 29 aprile 2014 con la quale si disponeva l'inserimento in modo integrale e funzionale nella dotazione organica dell'U.O.C. Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale Spoke di Castrovillari dei dott. Fiorina Capalbo e Egidio Giorgio

(...) si dispone che i suddetti vengano utilizzati presso il PO di Acri, svolgendo le attività ambulatoriali e di DaySurgery nell'ambito dei P.L. multidisciplinare nonché dovranno continuare a garantire il servizio presso il Consultorio di Acri";

in data 23 giugno 2014, il segretario regionale del sindacato Anaao Assomed, in una lettera inviata via *fax* e seguita da raccomandata A/R, al Dipartimento tutela della salute e politiche sanitarie della Regione Calabria, prot. n. 80/2014, segnala l'illegittima autorizzazione alla mobilità volontaria delle dottoresse Maria Gabriella Milito e Giulia Cerenzia;

il 28 giugno 2014 viene pubblicato l'esito della conferenza stampa dei dottori Scarpelli, Greco, De Paola, dove tra l'altro viene stigmatizzata la malattia dei medici e delle ostetriche, riservandosi di mandare in Procura i certificati eventualmente pervenuti dal 1° luglio 2014 e viene biasimato il ricorso alle vie legali da parte di un dirigente medico dipendente a tempo determinato;

pertanto, da luglio 2014 i dottori Giorgio Egidio, Capalbo Fiorina e La Marca Norberto, ottemperando alle disposizioni dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza, prestano a tutt'oggi servizio presso il reparto di Ginecologia ed Ostetricia dell'Ospedale di Castrovillari. I primi 2 medici sono stati trasferiti da Acri a Castrovillari con il sacrificio delle attività ostetrico-ginecologiche sul vasto e disagiato territorio di Acri che risulterebbe a causa di questi provvedimenti notevolmente ridotto (compresa l'attività del consultorio di Acri). Il terzo dirigente medico, il dottor Norberto La Marca, è stato trasferito di sede lavorativa per la settima volta;

nel mentre le dottoresse Milito Maria Gabriella e Cerenzia Giulia, in modo a giudizio degli interroganti illegittimo, sono state assunte presso l'azienda ospedaliera di Cosenza, mentre in un primo tempo erano state assegnate all'ospedale di Castrovillari;

il 2 luglio 2014 il Dipartimento tutela della salute, con la nota prot. n. 215355, chiede chiarimenti all'azienda sanitaria provinciale di Cosenza riguardo alla mobilità delle dottoresse Milito e Cerenzia da questa azienda verso quella ospedaliera di Cosenza alla luce della segnalazione, già riportata, del segretario regionale del sindacato Anaao Assomed. In questa nota il Dipartimento evidenzerebbe la contraddittorietà dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza, che da un lato dichiara la disponibilità alla mobilità di 2 dirigenti medici impegnandosi a non sostituirli e dall'altro, con altri provvedimenti, dispone il trasferimento di questi stessi dirigenti medici presso l'ospedale di Castrovillari, dal quale era giunta richiesta di tale personale sulla base di una acclarata situazione di carenza;

il 9 luglio 2014 il direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza, dottor Scarpelli, risponde alla richiesta di chiarimenti del

Dipartimento asserendo che la regolarità della procedura di mobilità riguardante le dottoresse Milito e Cerenzia si baserebbe su quanto regolamentato dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 127 del 2 dicembre 2011, il quale, al punto 15 dell'Accordo Regione Calabria - Sindacati, prevede l'istituto della mobilità anche per il personale a tempo determinato. Nella stessa lettera, però, il direttore generale si sarebbe "dimenticato" di citare la premessa dello stesso Accordo che recita: "Le operazioni di ricollocazione e di mobilità dei Dirigenti Medici, Sanitari, Professionali, Tecnici e Amministrativi, scaturenti dai processi di riconversione, devono essere effettuate nell'ordine di priorità qui di seguito indicato: a. Ricollocazione interna all'Azienda di appartenenza. b. Ricollocazione in altra Azienda della Regione Calabria";

a parere degli interroganti risulta evidente che in presenza di carenza di personale presso l'ospedale Spoke di Castrovillari, il direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza avrebbe dovuto richiamare le 2 dottoresse in "prestito" presso l'ospedale di Cosenza (facente parte dell'azienda ospedaliera di Cosenza, quindi, altra azienda della Regione Calabria) e trasferirle presso l'ospedale di Castrovillari (facente parte dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza, quindi, dell'azienda di appartenenza), cosa che ha effettuato formalmente per ben due volte (disposizioni di servizio del 7 febbraio 2014 e del 13 maggio 2014), salvo poi ritornare sui propri passi. Pertanto, il direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza ha disatteso il DPGR n. 127 del 2 dicembre 2011 che egli stesso ha richiamato per giustificare il suo operato;

nello mese di luglio 2014, il sindaco di Cosenza emette un'ordinanza con la quale imponeva al direttore generale dell'ospedale di Cosenza di assumere 7 dirigenti medici con selezione pubblica e con contratto a tempo determinato per l'ambito urgenza-emergenza dato lo stato carenziale di tale personale presso il pronto soccorso e la rianimazione dell'ospedale di Cosenza. L'azienda ospedaliera di Cosenza, nella persona del direttore generale dottor Gangemi, si oppone all'ordinanza del sindaco di Cosenza con ricorso al TAR e adducendo come motivazione la sussistenza del blocco del *turnover* (essendo la Regione Calabria in regime di piano di rientro). Nel fare ciò il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Cosenza si avvale di una dichiarazione del *sub* commissario alla sanità, gen. dottor Luciano Pezzi, e del dirigente generale del Dipartimento tutela della salute, dottor Bruno Zito, che testualmente affermano che "Gli atti emanati e i contratti stipulati in violazione del blocco automatico del *turnover* sono nulli". Tutto ciò avveniva subito dopo che lo stesso direttore generale aveva assunto senza selezione pubblica 2 dirigenti medici con contratto a tempo determinato in ginecologia ed ostetricia (sicuramente con minore carenza di medici rispetto al pronto soccorso e alla rianimazione);

fra luglio e settembre 2014 i dottori Giorgio, Capalbo e La Marca, ricorrono al TAR di Catanzaro (che ha rinviato il giudizio al giudice del la-

voro per dichiarata incompetenza) e al giudice del lavoro (in attesa del giudizio di merito);

il 19 novembre 2014 il Dipartimento tutela della salute e politiche sanitarie, con nota n. 366125, a firma del dirigente del servizio gestione risorse umane, avvocato Sabina Scordo, e del direttore generale del medesimo dipartimento, dottor Bruno Zito, promulgata dal commissario alla sanità gen. dottor Luciano Pezzi il 28 novembre 2014, prot. n. 377253, revoca l'autorizzazione regionale alla mobilità delle dottoresse Milito e Cerenzia, autorizzazione che gli stessi dirigenti del dipartimento avevano concesso esattamente 6 mesi prima (il 19 maggio 2014). Le motivazioni addotte per giustificare la revoca sono: la contraddittorietà del comportamento dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza che per ben 2 volte assume provvedimenti nei quali utilizza le 2 dottoresse presso l'ospedale di Castrovillari (confermandone con ciò lo stato di carenza), salvo poi concedere l'assenso alla mobilità in uscita verso un'altra azienda (asserendo in tal modo un esubero di tale personale); la mancata comunicazione da parte dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza, all'atto della richiesta della autorizzazione regionale al dipartimento suddetto, della tipologia di contratto delle due dottoresse (a tempo determinato);

il 24 novembre 2014 il commissario *ad acta* della sanità, generale dottore Luciano Pezzi, firma il provvedimento di decadenza dell'incarico del dottor Scarpelli come direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza. Questo provvedimento, firmato dal commissario Pezzi, scatena, nei giorni immediatamente successivi, una serie di reazioni emblematiche del primato della politica sulla sanità. A giudizio degli interroganti non si comprendono altrimenti le contestazioni mosse al commissario addirittura dal Ministero della salute e dalla Direzione generale della programmazione sanitaria. Infatti, il direttore generale della programmazione sanitaria, Renato Botti, contesta la rimozione del direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza basandosi sul contratto stesso sottoscritto dal dottor Scarpelli che recita: "il rinvio a giudizio del Direttore Generale per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle sue funzioni, esclusi quelli commessi in danno all'azienda, non costituisce di per sé grave motivo ai fini della risoluzione del contratto". Lo stesso dr. Scarpelli veniva rinviato a giudizio il 20.6.2014 per "condotte poste in essere in violazione dei principi di correttezza ed economica gestione delle risorse, nonché di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'amministrazione (...) con conseguente danno all'azienda";

l'azienda ospedaliera di Cosenza, in seguito alla revoca della mobilità suddetta, emette il 1° dicembre 2014 la determinazione n. 768 con la quale, a sua volta, revoca la mobilità in ingresso alle due dottoresse e intimato loro la riassunzione in servizio "presso l'Azienda di provenienza con decorrenza immediata";

a questo punto, con nota 239695 del 5 dicembre 2014, l'azienda sanitaria provinciale di Cosenza si permette di mettere in discussione il provvedimento di revoca emesso da un ente "superiore" come il Dipartimento tutela della salute e ne chiede l'annullamento;

con nota n. 34889 del 16 dicembre 2014, l'azienda ospedaliera di Cosenza invita l'azienda sanitaria provinciale di Cosenza a comunicare la data del rientro in servizio delle dottoresse Milito e Cerenzia presso il proprio ambito di competenza;

con nota n. 249984 del 23 dicembre 2014, l'azienda sanitaria provinciale di Cosenza, insiste nel mettere in discussione il provvedimento di revoca della mobilità delle dottoresse Milito e Cerenzia e chiesto una ulteriore autorizzazione regionale per la "eventuale ripresa in carico dei suddetti sanitari";

con nota n. 3154 dell'8 gennaio 2015, l'azienda sanitaria provinciale di Cosenza comunica all'azienda ospedaliera di Cosenza che con nota n. 249984 del 23 dicembre 2014 ha provveduto a richiedere al Dipartimento tutela della salute il rilascio dell'autorizzazione regionale necessaria per l'eventuale ripresa in carico delle dottoresse Milito e Cerenzia;

l'8 gennaio 2015, i dottori Giorgio, Capalbo e La Marca depositano un esposto alla Procura della Repubblica di Cosenza denunciando le illegalità e le inadempienze delle due aziende sanitarie (azienda sanitaria provinciale e azienda ospedaliera di Cosenza) riguardo a questa vicenda (si attende il giudizio del giudice indagini preliminari, riguardo l'avvio delle indagini);

con nota n. 11673 del 15 gennaio 2015, il *Sub Commissario* alla sanità, generale dottore Luciano Pezzi, con co-firmatari la dirigente del servizio, dottoressa Sabina Scordo, e il dirigente generale del Dipartimento, dottor Bruno Zito, con una lettera estremamente puntuale e circostanziata, avrebbero richiamato l'azienda sanitaria provinciale di Cosenza "alla necessità di ottemperare a quanto disposto con provvedimento regionale n. 366125 del 19.11.2014, del quale si conferma in toto il contenuto e di adottare le procedure di cui al DPGR 127/2011 secondo modalità e termini ivi previsti, e senza attendere ulteriori determinazioni";

con deliberazione del direttore generale facente funzioni, dottor Palumbo, n. 323 del 3 febbraio 2015, l'azienda sanitaria provinciale di Cosenza avrebbe preso atto del provvedimento emanato da un ente "superiore", nonché della precedente nota emanata dalla struttura commissariale e dal dipartimento tutela della salute, e disposto la riassunzione in servizio delle dottoresse Milito e Cerenzia con decorrenza da concordare con l'azienda ospedaliera di Cosenza, tenuto conto delle necessità organizzative di quest'ultima. Inoltre, avrebbe comunicato che intende mettere in atto le procedure di

riallocazione del personale ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 127 del 2011;

considerato infine che:

pertanto, dopo che 3 enti avrebbero emesso provvedimenti coerenti e consequenziali fra di loro rispettivamente la revoca dell'autorizzazione alla mobilità da parte del dipartimento tutela della salute, la revoca del contratto da parte dell'azienda ospedaliera di Cosenza, la delibera di riassunzione e, quindi, di rientro nell'ambito dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza, tutti finalizzati all'allontanamento delle dottoresse Milito e Cerenzia dall'azienda ospedaliera di Cosenza e al loro rientro nell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza, ci si aspetterebbe, a giudizio degli interroganti, che venga dato seguito alle decisioni assunte. Invece, da allora, le dottoresse Milito e Cerenzia prestano ancora servizio (non si sa a che titolo e con tutte le implicazioni medico-legali del caso) presso l'azienda ospedaliera di Cosenza;

il 12 febbraio 2015 "il Quotidiano del Sud" pubblica un articolo dal titolo "Sanità si raschia il fondo del barile" nel quale viene ripresa la conferenza stampa del giugno 2014 tenuta dall'allora direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza, dottor Scarpelli. Nell'articolo, vengono posti in cattiva luce i dottori Giorgio, Capalbo e La Marca che si vedono costretti a chiedere al direttore di tale quotidiano una rettifica prontamente pubblicata il 18 febbraio 2015;

con nota n. 43306 del 27 febbraio 2015, l'azienda sanitaria provinciale di Cosenza, con quasi 4 anni di ritardo rispetto alla chiusura del punto nascita di Acri, dà inizio alla procedura di riallocazione del personale proveniente da questo nosocomio, in attuazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 127 del 2011. Tale procedura viene comunicata ai dottori Giorgio, Capalbo, Cerenzia, Milito e La Marca, i quali vengono invitati, entro 10 giorni dal ricevimento della medesima nota, ad esercitare l'opzione per la copertura dei seguenti posti/attività di medico ostetrico/ginecologo nelle seguenti strutture: 2 posti/attività ambulatorio multidisciplinare dell'ospedale Acri; n. 2 posti/attività dell'azienda ospedaliera di Cosenza; 1 posto/attività dell'ospedale "Spoke" di Castrovillari. Infine, comunica ai suddetti medici che "in caso di più domande sullo stesso posto/attività, si procederà alla formulazione di apposita graduatoria per soli titoli nel rispetto di quanto previsto dal citato DPGR 127/2011";

il 6 marzo 2015 la "Gazzetta del Sud" pubblica un articolo dal titolo "Sanità, tagli e corsie preferenziali" nel quale, per la prima volta da quando è sorta questa vicenda, si evidenzia il comportamento ambiguo assunto dall'azienda sanitaria provinciale di Cosenza nella riallocazione del personale in esubero proveniente dagli ospedali riconvertiti e le assunzioni di medici probabilmente avvenute non secondo i canoni della legalità presso

l'azienda ospedaliera di Cosenza. Inoltre, tali assunzioni vengono poste a confronto con quelle che la stessa azienda ospedaliera di Cosenza ha negato (ottenendo ragione dal TAR) al pronto soccorso e al reparto di Rianimazione della stessa azienda;

i 5 medici coinvolti nell'avviso entro il termine previsto (verosimilmente il 13 marzo 2015) esercitano la loro scelta riguardo ai posti/attività citati nella nota dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza n. 43306 del 27 febbraio 2015 e attualmente sono in attesa delle determinazioni dell'azienda sanitaria provinciale e dell'azienda ospedaliera di Cosenza,

si chiede di sapere;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se non intenda verificare se le citate assunzioni e gli incarichi conferiti siano stati effettuati a seguito di un regolare concorso pubblico e se le assegnazioni conseguenti rispettino i criteri previsti dalle disposizioni normative vigenti;

quale sia la pianta organica del personale e del relativo fabbisogno del distretto sanitario di Acri in considerazione del fatto che precedentemente l'Asp avrebbe assegnato 2 medici dall'azienda sanitaria provinciale di Acri a quello di Castrovillari;

quale sia la pianta organica del personale e del relativo fabbisogno del distretto sanitario di Castrovillari in considerazione del fatto che l'azienda sanitaria provinciale avrebbe ricollocato 3 medici dalle sedi precedentemente loro assegnate.

(4-03843)

(23 aprile 2015)

RISPOSTA. - In merito alla problematica descritta, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cosenza ha acquisito, presso l'azienda sanitaria provinciale (ASP) di Cosenza, le seguenti notizie.

Con deliberazione n. 455 del 17 aprile 2007 dell'ex azienda sanitaria n. 4 di Cosenza venne approvata la graduatoria per l'assunzione a tempo determinato di 2 dirigenti medici di ostetricia e ginecologia da destinare all'Unità operativa complessa di Ostetricia e Ginecologia del presidio ospedaliero di Acri.

Le dottoresse Maria Gabriella Milito e Giulia Cerenzia sono state assunte a tempo determinato dal 1° maggio 2007.

Successivamente, al fine di garantire gli obblighi connessi al servizio per le interruzioni volontarie di gravidanza presso lo stesso presidio ospedaliero di Acri, con delibera n. 2106 del 6 giugno 2008 è stata utilizzata per scorrimento la citata graduatoria e, pertanto, è stato assunto a tempo determinato dal 16 dicembre 2008 il dottor Norberto La Marca, utilmente collocatosi al terzo posto, già dipendente a tempo indeterminato della ex USL Napoli n. 5, attuale ASL Napoli 3 Sud di Castellammare di Stabia.

I rapporti di lavoro a tempo determinato dei citati dirigenti medici sono stati continuamente prorogati, per effetto delle varie leggi finanziarie succedutesi nel tempo e per garantire i LEA (livelli essenziali di assistenza), e da ultimo, fino al 31 dicembre 2016.

Con decreto del presidente della Giunta regionale della Calabria n. 18 del 22 ottobre 2010 è stato disposto il riordino delle tre reti assistenziali “emergenza/urgenza” — Ospedaliera — Territoriale”.

Nell’ottica dell’integrazione tra ospedale e territorio è stato sottoscritto un apposito protocollo d’intesa tra l’ASP e l’azienda ospedaliera di Cosenza, per migliorare le prestazioni ed i percorsi assistenziali dell’utente, attraverso la continuità delle cure e dell’assistenza.

Con successivi decreti del presidente della Giunta regionale della Calabria n. 10 del 31 gennaio 2011 e n. 17 del 28 febbraio 2011, si è proceduto alla revoca dell’autorizzazione sanitaria all’esercizio e dell’accreditamento dei “punti nascita” del presidio ospedaliero di San Giovanni in Fiore e del presidio ospedaliero di Acri, che ha determinato presso l’Unità operativa complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’azienda ospedaliera di Cosenza un incremento della domanda di prestazioni, a fronte di un sovradimensionamento della consistenza del personale in servizio presso detti presidi ospedalieri.

A tal fine, e di seguito all’accordo sottoscritto presso il Dipartimento tutela della salute della Regione Calabria, relativo all’utilizzo, presso l’azienda ospedaliera di Cosenza, del personale dei “punti nascita” chiusi, con delibera n. 1839 del 2011 è stato approvato il protocollo d’intesa tra l’ASP e l’azienda ospedaliera di Cosenza per l’utilizzo, presso l’Unità operativa complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’azienda ospedaliera di Cosenza, di 3 dirigenti medici già in servizio nel presidio ospedaliero di Acri, fermo restando il trattamento giuridico ed economico di competenza dell’ASP.

Conseguentemente, in virtù del protocollo d’intesa del 6 luglio 2011, intervenuto tra l’ASP e l’azienda ospedaliera di Cosenza, già interes-

sate dall'istituzione del Dipartimento materno/infantile interaziendale, le dottoresse Milito e Cerenzia sono state collocate presso l'Unità operativa complessa di Ostetricia e Ginecologia dell'azienda ospedaliera di Cosenza.

Il dottor Norberto La Marca è stato assegnato, dal 1° luglio 2014, all'Unità operativa complessa di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale "Spoke" di Castrovillari, in quanto dirigente medico con minore anzianità di servizio.

I dottori Fiorina Capalbo e Egidio Giorgio, già dirigenti medici di Ostetricia e Ginecologia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, restano assegnati all'ambulatorio multidisciplinare dell'ex presidio ospedaliero di Acri (delibera n. 1660 del 2012), ambulatorio multidisciplinare aggregato all'Unità operativa complessa di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale "Spoke" di Castrovillari.

Successivamente, previa autorizzazione regionale (nota del 19 maggio 2014) l'azienda ospedaliera di Cosenza, con deliberazione n. 309 del 2014, disponeva la mobilità in ingresso delle dottoresse Milito e Cerenzia, ai sensi dell'art. 20 del CCNL 1998/2001, area Dirigenza medica, con decorrenza dal 1° giugno 2014, malgrado si trattasse di rapporti di lavoro a tempo determinato.

Infatti, il regolamento per la ricollocazione e la mobilità del personale di cui al DPGR Calabria n. 127 del 2011 prevede al punto 15 dell'accordo la mobilità anche per il personale con contratto a tempo determinato.

In merito alla richiesta di mobilità volontaria del dottor Norberto La Marca, dirigente medico di ruolo presso l'ASL n. 3 Napoli Sud ed allo stato in aspettativa fino alla durata dell'incarico a tempo determinato, l'ASP ha espresso assenso preventivo alla mobilità in ingresso e conseguentemente richiesto alla Regione Calabria la prescritta autorizzazione.

Il rapporto di lavoro del dottor La Marca è stato prorogato con deliberazione n. 3437 del 2013 fino al 31 dicembre 2016, nelle more dell'emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dalla legge n. 125 del 2013, e fatte salve le variazioni organizzative ed i percorsi di ricollocazione che potrebbero comportare situazioni di eccedenza, con contestuale rideterminazione in riduzione della dotazione organica.

Successivamente, il Dipartimento tutela della salute della Regione Calabria, con nota del 19 novembre 2014, disponeva la revoca della precedente autorizzazione concessa alla procedura di mobilità in uscita presso l'azienda ospedaliera di Cosenza delle dottoresse Maria Gabriella Milito e Giulia Cerenzia.

L'ASP di Cosenza, con nota del 5 dicembre 2014, attesa la contrattualizzazione del rapporto di lavoro delle due professioniste presso l'azienda ospedaliera di Cosenza, chiedeva l'annullamento della revoca dell'autorizzazione, in ossequio al principio di buon andamento amministrativo, trattandosi di una procedura di ricollocazione o, in subordine, chiedeva l'attivazione delle procedure di cui al DPGR n. 127 del 2011.

L'azienda ospedaliera di Cosenza adottava la determinazione n. 768 del 1° dicembre 2014, di revoca della precedente mobilità di ingresso delle dottoresse Milito e Cerenzia, atto successivamente notificato all'ASP di Cosenza.

A seguito di diffida presentata dalle dottoresse Milito e Cerenzia a desistere da qualunque tipo d'iniziativa, con nota del 23 dicembre 2014, l'ASP di Cosenza relazionava nuovamente al Dipartimento regionale tutela della salute, evidenziando la circostanza che l'eventuale ripresa in carico dei due dirigenti avrebbe presupposto il rilascio di autorizzazione regionale, considerato che in costanza di blocco del *turn over* l'ASP avrebbe registrato un incremento della spesa del personale.

La Regione Calabria, con nota del 15 gennaio 2015, ribadiva la necessità di procedere alla revoca dell'autorizzazione regionale alla mobilità ed invitava l'ASP ad adottare le procedure di ricollocazione del personale, ai sensi del DPGR n. 127 del 2011.

Con deliberazione n. 323 del 3 febbraio 2015, nel prendere atto di detta nota regionale l'ASP disponeva il reintegro delle dottoresse Maria Gabriella Milito e Giulia Cerenzia, con decorrenza da concordare con l'azienda ospedaliera di Cosenza e, contemporaneamente, dava corso alle procedure di ricollocazione del personale.

Detta deliberazione è stata regolarmente notificata alla Regione Calabria con nota del 13 febbraio 2015.

Pertanto, con nota del 27 febbraio 2015, è stata avviata la procedura di ricollocazione nei riguardi del personale risultante in eccedenza (Egidio Giorgio, Fiorina Capalbo, Giulia Cerenzia, Maria Gabriella Milito e Norberto La Marca) sui seguenti rispettivi posti:

- n. 2 posti/attività di dirigente medico di Ostetricia e Ginecologia presso l'ambulatorio multidisciplinare di Aciri;

- n. 2 posti/attività di dirigente medico di Ostetricia e Ginecologia presso l'azienda ospedaliera di Cosenza;

- n. 1 posto/attività di dirigente medico di Ostetricia e Ginecologia presso l'ospedale "Spoke" di Castrovillari.

Nei termini indicati nell'avviso notificato agli interessati, sono state acquisite a cura degli stessi dirigenti le opzioni, peraltro tutte espresse verso i due posti dell'azienda ospedaliera di Cosenza.

Si rendeva così necessario procedere alla formulazione di una graduatoria e, quindi, alla costituzione dell'apposita Commissione, nominata con determinazione del commissario straordinario n. 111 del 27 aprile 2015 (la dilatazione dei tempi è dipesa anche dall'intervenuto cambio dei vertici aziendali).

I lavori della Commissione, convocata per il 26 maggio 2015, hanno subito una serie di slittamenti, a causa dell'indisponibilità di alcuni componenti.

Con nota del 28 luglio 2015, la reintegra presso l'ASP di Cosenza delle dottoresse Cerenzia e Milito è stata disposta dal 1° settembre 2015.

Da ultimo, di seguito a quanto comunicato dal Dipartimento tutela della salute e politiche sanitarie della Regione Calabria, con nota del 15 luglio 2015, l'ASP di Cosenza, con nota del 4 agosto 2015, ha disposto la revoca della procedura di ricollocazione, ex DPGR n. 127 del 2011, dei dirigenti medici Egidio Giorgio, Fiorina Capalbo, Giulia Cerenzia, Maria Gabriella Milito e Norberto La Marca, avviata con nota della stessa ASP del 27 febbraio 2015, nel rispetto dell'ordine di priorità indicato nella citata nota del Dipartimento regionale tutela della salute e politiche sanitarie.

Il Ministro della salute

LORENZIN

(11 gennaio 2016)

PANIZZA. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

oltre a quanto stabilito dall'articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), con riferimento all'articolo 43 molti cacciatori (ma si ritiene molti soggetti titolari di porto d'armi, anche non cacciatori) ricevono comunicazioni di diniego del rilascio del porto d'armi, o del suo rinnovo, o comunque comunicazione di avvio del relativo procedimento amministrativo, teso appunto al respingimento delle relative domande di porto d'armi o di rinnovo dello stesso;

queste iniziative, ad avviso dell'interrogante, sono, nella maggior parte dei casi, sorprendenti e palesemente ingiustificate. Spesso, infatti, interviene il diniego del rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia

(per mancanza dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 43) dopo anni, o decenni, nei quali il rinnovo era stato, dalla stessa autorità, invece normalmente e continuamente concesso;

queste ingiustificate iniziative trovano tardivo ingresso soltanto alla luce di una risposta fornita dal Consiglio di Stato (Sezione prima, adunanza del 16 luglio 2014) a conforme quesito posto dal Ministero dell'interno;

è lo stesso Consiglio di Stato a stigmatizzare come viziato da irragionevolezza l'automatismo determinato dalla rigida applicazione della norma. Un'irragionevolezza che si appalesa anche laddove non viene attribuita alcuna efficacia alla (eventualmente) intervenuta riabilitazione e/o estinzione del reato;

sulla scorta del medesimo orientamento, il Ministero dell'interno ha diramato una nota in data 28 novembre 2014;

considerato che:

la rigida e restrittiva interpretazione resa dal Consiglio di Stato e la pedissequa ed ancor più rigida applicazione fatta propria dal Ministero e dai suoi organi periferici contrastano non soltanto con gran parte della giurisprudenza amministrativa, ma anche con la prassi amministrativa da sempre seguita (e da ritenersi buona prassi, soprattutto là dove seguita da anni);

appare di tutta evidenza l'opportunità, ma anche la necessità, in linea con un costante orientamento della giurisprudenza amministrativa (soltanto talvolta contrastante) che venga resa un'interpretazione della norma costituzionalmente orientata e concretamente pertinente alla *ratio legis*;

sotto il primo profilo (interpretazione costituzionalmente orientata) non è chi non veda come tale esigenza sia duplice: per un verso perché la norma risale al 1931, ed è quindi antecedente l'impianto costituzionale, per altro verso poiché i principi che uniformano il dettato costituzionale non paiono rispettati nella lettura resa dal Ministero e dai suoi organi, con la restrittiva e rigida interpretazione del parere espresso dal Consiglio di Stato. Questo parere, invero, a ben vedere, impone una diversa lettura e certo una modifica legislativa (in attesa della quale si impone, almeno, un'interpretazione più aderente alla *ratio legis*);

sotto il secondo profilo (*ratio legis*) la capacità di un soggetto di usufruire della licenza di porto d'armi deve certo essere verificata ma non potrà essere messa in dubbio in ipotesi di risalenti precedenti penali, magari in materie irrilevanti e dopo che, ad onta dei precedenti medesimi, la licenza è stata, per molti anni, spesso decenni, concessa e rinnovata;

considerato inoltre che:

come le vecchie condanne penali non influiscano sull'affidabilità del richiedente emerge dal parere n. 03390/2013 in data 18 luglio 2013, pronunciato dalla prima Sezione del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, presentato dal signor C.L. per l'annullamento del decreto 7 settembre 2011, con il quale il prefetto di Reggio Emilia ha respinto il ricorso gerarchico avverso il provvedimento del questore, di diniego di rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo e della licenza di collezione di armi comuni da sparo;

è riportato, infatti, nel dispositivo: "In sede di rilascio della licenza di porto d'armi, pur dovendosi considerare che l'amministrazione gode di un ampio potere discrezionale, giustificato dalla delicatezza degli interessi pubblici coinvolti, nella valutazione delle posizioni soggettive dei privati, non è possibile, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 43 del T.U.L.P.S., attribuire efficacia assolutamente ostativa a condotte che, per la loro distanza nel tempo, non appaiano ragionevolmente suscettibili di escludere in radice l'affidabilità attuale del soggetto che aspira al rilascio o al rinnovo della licenza del porto d'armi";

inoltre "l'art. 43 T.U.L.P.S. non può essere interpretato nel senso che i reati ivi indicati siano in ogni caso tassativamente ostativi al rilascio delle licenze di porto e collezione di armi, escludendo la possibilità di ogni valutazione discrezionale più favorevole, ancorché sia intervenuta la riabilitazione, non sembrando significativo il fatto che l'art. 43, a differenza dell'art. 11, non faccia menzione della riabilitazione come evento che fa venir meno il regime di divieto";

secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, dal quale la Sezione non intende discostarsi, la differenza fra i due articoli consiste essenzialmente nella maggiore ampiezza dell'elenco dei reati ostativi. Mentre "non sembra, invece, significativo il fatto che l'art. 43, a differenza dell'art. 11, non faccia menzione della riabilitazione come evento che fa venir meno il regime di divieto. Al contrario, attribuire rilevanza a questa (apparente) differenza testuale può portare a risultati scarsamente razionali; infatti, dovendosi interpretare l'art. 43 alla lettera, il regime di maggior severità sarebbe limitato ai reati indicati nello stesso art. 43 e non si applicherebbe a fattispecie (in ipotesi, anche molto più gravi) riconducibili soltanto alla previsione dell'art. 11 (nel senso, vedasi Cons. St., sez. III, 6 settembre 2012, n. 4731)";

dall'istruttoria svolta, secondo l'amministrazione, era infatti emerso un quadro di inaffidabilità del richiedente ai fini del rilascio delle autorizzazioni richieste (venivano riscontrate una condanna penale per fatti risalenti al 1986 ed una segnalazione alla Procura della Repubblica per ingiurie e lesioni personali);

contro il decreto del prefetto, il signor C.L. ha presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato. Il ricorrente ha ritenuto illegittimo il provvedimento del prefetto, che condivideva le valutazioni del questore, in quanto l'episodio all'origine della condanna penale risaliva a ben 36 anni prima e che, comunque, l'intervenuta riabilitazione rendeva tale precedente irrilevante ai fini del rilascio della richiesta autorizzazione. Relativamente, poi, alla segnalazione alla Procura della Repubblica per lesioni lievi e ingiuria, pur essa abbastanza risalente nel tempo, non era sfociata in alcun accertamento della responsabilità del ricorrente, in quanto archiviata per remissione delle querele che le parti si erano scambiate. Quanto, infine, al giudizio di inaffidabilità, il ricorrente ha opposto di svolgere una vita regolare, dedicata alla famiglia e al lavoro di artigiano in campo edile;

di contrario avviso è l'amministrazione resistente, secondo la quale: le autorizzazioni di polizia ai sensi del combinato disposto degli articoli 11 e 43 del testo unico devono essere negate in primo luogo a chi è considerato capace di abusarne o non è in possesso dei requisiti soggettivi prescritti; inoltre l'art. 43, oltre a escludere che possa essere rilasciata la licenza di portare armi alle persone condannate per gravi reati (delitti non colposi commessi contro le persone con violenza, furto, rapine, estorsioni eccetera ed infine porto abusivo di armi), non contempla che la riabilitazione produca gli effetti di cui all'articolo 11;

decidendo nel merito, il Consiglio di Stato esprime il parere che il ricorso debba essere accolto, con conseguente annullamento del decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico e del sottostante provvedimento del questore, in quanto, in entrambi i provvedimenti impugnati, la mancanza in capo al ricorrente del requisito della buona condotta viene fatta risalire a una condanna penale riportata circa 36 anni prima, rispetto alla quale l'interessato ha ottenuto la riabilitazione sin dal 1986, e a un successivo diverbio, senza conseguenze penalmente rilevanti, anch'esso molto risalente nel tempo (1999). In secondo luogo perché non può essere applicato al caso concreto l'articolo 43, in quanto l'interessato ha conseguito la riabilitazione in sede penale;

tenuto conto che l'obiettivo finale è, e deve essere, quello di una verifica in concreto circa la capacità richiesta per il porto d'armi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessaria una modifica dell'articolo 43 del testo unico e delle norme eventualmente collegate, per adeguarlo al nostro impianto legislativo, alla Costituzione, all'evoluzione della società, alle esigenze di tutela ed ai rischi, anche sociali, oggi completamente mutati rispetto al 1931;

se, nelle more, non ritenga utile formulare un indirizzo, se non una norma interpretativa, che sappia aggiornare, uniformare e conformare alle attuali esigenze un dettato normativo datato e dimostratosi non adeguato, al fine di consentire, in attesa di un riordino legislativo, quanto meno di evitare provvedimenti ingiusti, contraddittori e fonti di inevitabile imbarazzo per quelle amministrazioni che per anni hanno diversamente e, più correttamente, operato;

se non ritenga opportuno che le Questure debbano, come in passato, verificare in concreto la capacità di portare le armi e la rilevanza o meno di eventuali precedenti penali, tenuto conto anche della specificità degli stessi e della loro datazione;

se e in quale modo intenda comunque intervenire affinché si eviti l'ingiusta penalizzazione di soggetti ingiustamente privati della licenza di porto di fucile.

(4-04274)

(14 luglio 2015)

RISPOSTA. - L'interrogazione in oggetto trae spunto dalla vicenda personale del signor C. L., destinatario di un provvedimento del questore di Reggio Emilia dell'8 aprile 2011, recante il diniego della licenza di porto di fucile per uso sportivo.

Il provvedimento ha trovato il suo presupposto nella circostanza che il predetto "non dà affidamento di non abusare delle armi" (art. 43, comma 2, del TULPS - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), in relazione ad alcuni suoi precedenti penali, ancorché datati.

Il signor C. L. ha esperito il ricorso gerarchico al Prefetto di Reggio Emilia che, in data 7 settembre 2011, ha confermato il diniego. Il medesimo C. L. ha, quindi, proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. A seguito dell'accoglimento del gravame, il questore di Reggio Emilia ha rilasciato il titolo richiesto in data 9 giugno 2014.

Per quanto riguarda l'adozione di un nuovo indirizzo interpretativo sulla normativa che disciplina il rilascio dei titoli di polizia, si rappresenta che questa amministrazione ha investito della tematica il Consiglio di Stato in sede consultiva.

L'alto consesso ha espresso il proprio parere in ordine all'esatta interpretazione del disposto, di cui all'articolo 43 del TULPS, riguardante i motivi ostativi al rilascio o revoca delle licenze di porto d'armi, sofferman-

dosi in particolare sugli effetti che si producono in capo al richiedente o al titolare della licenza con la riabilitazione penale, il cui riconoscimento determina, come noto, la cancellazione definitiva dal casellario giudiziale dei reati commessi in passato.

A seguito del parere reso dal Consiglio di Stato e in conformità ad esso, il Dipartimento della pubblica sicurezza ha emanato, in data 28 novembre 2014, una circolare, di cui si fa menzione nel testo dell'atto di sindacato ispettivo, che fornisce indicazioni univoche sull'interpretazione dell'articolo 43 del TULPS. Nel documento si conferma in sostanza che la sussistenza dei reati indicati al comma 1 del citato articolo 43 dà luogo ad una presunzione assoluta di inaffidabilità all'uso delle armi, ragion per cui non residua alcun margine di discrezionalità in ordine al rilascio o alla revoca delle licenze di porto d'armi in capo alle autorità competenti, pur in presenza dell'effetto liberatorio scaturente dalla intervenuta riabilitazione.

Successivamente, in data 29 gennaio 2015, è intervenuta una sentenza del Consiglio di Stato in cui si stabilisce, in contrario avviso, che l'automatismo preclusivo assoluto al rilascio della licenza di porto d'armi, proprio delle condanne penali di cui all'art. 43 TULPS, viene meno una volta sopravvenuto l'istituto della riabilitazione. Tuttavia, la condanna, per quanto remota e superata per gli effetti della stessa riabilitazione, non perde la sua rilevanza in senso pieno, bensì diventa la base di una valutazione discrezionale che terrà conto di ulteriori elementi, quali ad esempio altre circostanze (non necessariamente di carattere penale) oppure la intrinseca gravità del reato e simili.

In ragione di tale orientamento giurisprudenziale, ferma restando l'esigenza di un ulteriore approfondimento della questione da tenersi in sede di revisione legislativa al TULPS, il Dipartimento della pubblica sicurezza sta valutando ogni possibile iniziativa in merito a un'interpretazione dell'istituto normativo in questione, che consenta di definirne le problematiche applicative scaturite.

Il Vice ministro dell'interno

BUBBICO

(23 dicembre 2015)

PEPE. - *Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.* - Premesso che:

il 30 giugno 2015 il Consiglio regionale della Basilicata approvava a maggioranza una mozione che impegnava il presidente della Giunta re-

gionale ad impugnare dinanzi al Tar Lazio il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25 marzo 2015 sull'attuazione all'art. 38 del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014 (decreto "sblocca Italia"), e, in ragione della lesività delle prerogative costituzionali riservate alle Regioni, che trovano espressione in sede di Conferenza unificata, a promuovere contestualmente conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale;

il previsto periodo per la comunicazione e deposito della relativa delibera non avrebbe dovuto superare i 60 giorni canonici a partire dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale sulla *Gazzetta Ufficiale*, avvenuta il 6 maggio 2015;

10 giorni dopo il deliberato del Consiglio regionale del 30 giugno il consigliere M5S Gianni Leggieri ha fatto sapere che l'ufficio legale regionale competente in realtà non avrebbe proceduto all'elaborazione ed al relativo invio nei modi di legge di alcun ricorso contro il "Nuovo disciplinare tipo" del 25 marzo 2015 del Ministero dello sviluppo economico, sottolineando che "Il decreto in questione pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, in data 6 maggio 2015, avrebbe dovuto essere impugnato entro la data del 5 luglio. Naturalmente, l'Ufficio legale della Regione è ancora a lavoro per predisporre il ricorso, un ricorso che non verrà mai presentato in quanto i termini sono ormai definitivamente decorsi";

nella stessa giornata il presidente della Giunta regionale Marcello Pittella smentiva il consigliere Leggieri ed annunciava l'intenzione di querelarlo per diffamazione. Il dirigente dell'Ufficio legale della Regione, avvocato Antonio Pasquale Golia, dichiarava in seguito che su mandato del presidente della Regione, su conforme delibera della Giunta regionale e mozione del Consiglio regionale del 30 giugno 2015, di aver ritualmente notificato, in data 3 luglio 2015, agli organi competenti, il ricorso al Tar Lazio ed il ricorso alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione avverso il decreto del 25 marzo 2015. Dalla controrisposta di Leggieri si evince che ancora in Basilicata si resta in attesa di poter visionare il testo dei ricorsi presentati, che Giunta ed Ufficio legale affermano di aver inviato tramite PEC istituzionale quale mezzo di anticipazione del tradizionale *iter* di consegna e deposito,

si chiede di sapere se risponda a verità che i 2 ricorsi siano stati presentati nei termini di legge ai competenti Tar Lazio e Corte costituzionale.

(4-04355)

(23 luglio 2015)

RISPOSTA. - L'Avvocatura dello Stato, con nota del 7 luglio 2015, ha trasmesso al Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport il ricorso al TAR Lazio, notificato il 3 luglio 2015, proposto dalla Regione Basilicata contro il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'annullamento, previa sospensiva, del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25 marzo 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 maggio 2015, recante "Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell'art. 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° novembre 2014, n. 164".

Con l'atto impugnato, adottato in attuazione dell'art. 38 del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014, e recante "Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali", veniva aggiornato il "disciplinare tipo" (decreto ministeriale 4 marzo 2011) e, ai sensi del comma 7 del suddetto articolo, venivano stabilite le modalità di conferimento del titolo concessorio unico, di cui al comma 5, nonché le modalità di esercizio delle relative attività.

Il ricorso in oggetto non evidenziava profili di competenza da parte del Dipartimento richiamato, trattandosi di disposizioni che investono la più diretta competenza del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Pertanto, con nota DAR n. 14090 del 3 agosto 2015, indirizzata per conoscenza anche al Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dello sviluppo economico e all'ufficio legislativo della scrivente amministrazione è stato richiesto all'Avvocatura dello Stato di voler adottare ogni utile iniziativa ai fini dell'estromissione della Presidenza del Consiglio dei ministri dal giudizio.

Si precisa, altresì, che la Regione Basilicata, con ricorso notificato il 3 luglio 2015, ha sollevato conflitto di attribuzione avverso il citato decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2015.

Nel ricorso, in particolare, si afferma che il Ministero dello sviluppo economico, con il provvedimento impugnato, avrebbe disposto il rilascio del titolo concessorio unico senza prevedere l'intesa della Regione, "sin dall'avvio del procedimento unico di cui all'art. 38, comma 6, lettere a) e b) del predetto DL 133/2014"; si censura inoltre il decreto ministeriale nella parte in cui, abrogando e sostituendo il disciplinare tipo, avrebbe introdotto una disciplina *ultra legem*, ed avrebbe ricondotto all'interno di un perimetro di natura tecnica, anziché politica, l'intesa regionale.

Al riguardo, il Consiglio dei ministri, nella seduta del 6 agosto 2015, ha deliberato la costituzione in giudizio su proposta dell'ufficio legislativo del Dipartimento per gli affari regionali, competente per l'istruttoria, che, dopo aver acquisito il parere del Ministero dello sviluppo economico, ha formulato le seguenti censure:

Il ricorso è infondato e inammissibile, perché la ricorrente utilizza strumentalmente l'istituto processuale del conflitto di attribuzioni per censurare la norma primaria in attuazione della quale è stato adottato il provvedimento impugnato.

La previsione del decreto attuativo di cui all'art. 3, comma 12, che contempla la possibilità di richiedere l'Intesa in sede di Conferenza di servizi, non è lesiva delle prerogative regionali. Il rilascio dell'Intesa in tale sede è invece finalizzato alla semplificazione e accelerazione procedurale, principi cui è informato il nuovo procedimento per il rilascio del titolo concessorio unico.

È infondata la censura secondo cui il decreto ministeriale 25 marzo 2015, nel disporre la completa abrogazione del precedente disciplinare tipo (decreto ministeriale 4 marzo 2011), avrebbe esercitato un potere *ultra legem*, non limitandosi ad aggiornare il disciplinare vigente. Infatti il decreto ministeriale impugnato raccoglie in un unico disciplinare sia le modalità dettate dalla normativa vigente in materia di titoli minerari sia quelle previste dalla nuova disciplina sui titoli unici. L'abrogazione del precedente disciplinare è stata disposta solo al fine di non appesantire il quadro regolatorio esistente e garantire maggiore chiarezza normativa a vantaggio degli operatori di settore.

La Regione lamenta che il rilascio del titolo concessorio unico difetterebbe del necessario coordinamento con il piano delle aree previsto dal comma 1-*bis* dell'art. 38 del decreto-legge n. 133 del 2014. Ebbene, il richiamato articolo 38, comma 1-*bis* prevede che i titoli abilitativi “nelle more dell'adozione del piano sono rilasciati sulla base delle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della presente disposizione”, mentre le disposizioni relative al rilascio dei titoli concessori unici troveranno applicazione solo a seguito dell'adozione del predetto piano. Appare evidente che la previsione della norma primaria trova applicazione a prescindere dalla sua riproduzione nel testo del decreto ministeriale e che il disciplinare tipo è coerente con il dettato normativo e conforme ai criteri di leale collaborazione e di proporzionalità dell'azione amministrativa sanciti dalla Costituzione.

Si rappresenta infine che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha fatto presente che avverso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2015 (G.U.R.I. — Serie generale n. 103 del 6 maggio 2015), avente ad oggetto “Annullamento del decreto del 25 marzo del MI-SE, aggiornamento del disciplinare di attuazione dell'art. 38 del Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164” risulta essere stato depositato in data 18 luglio 2015, ricorso della Regione Basilicata contro il Ministro dello sviluppo economico, iscritto con il n.r.g. 8946 del 2015.

Il ricorso fissato per la trattazione in sede cautelare alla camera di consiglio del 29 ottobre 2015 è stato respinto con fissazione dell'udienza pubblica in data 18 febbraio 2015.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri

DE VINCENTI

(23 dicembre 2015)

PICCOLI, BERTACCO, AMIDEI. - *Al Ministro dell'interno.* -
Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

con decreto del capo dipartimento dei Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile, 1° agosto 2012, n. 16, è stata bandita una procedura selettiva per titoli e superamento di un corso di formazione per la copertura di n. 559 posti nella qualifica iniziale di capo squadra del ruolo dei capi squadra e capi reparto del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di cui n. 3 da radioriparatore, n. 19 da portuale, n. 10 da sommozzatore e n. 527 da generico, aumentati, in virtù dei 91 posti non coperti dalla precedente procedura concorsuale, a n. 650 posti di cui n. 13 da radioriparatore, n. 24 da portuale, n. 51 da sommozzatore e n. 562 da generico, conferibili a decorrere dal 1° gennaio 2012;

dal verbale della commissione esaminatrice n. 19 del 6 maggio 2015 è emerso che, durante l'espletamento della prova finale in forma scritta (*test* a risposta multipla) del corso di formazione del concorso di cui al decreto indicato, un concorrente sarebbe stato sorpreso in possesso di un foglio sul quale erano riportate la quasi totalità delle risposte alle domande di cui alla terna dei *quiz* predisposti dalla commissione e, in conseguenza di ciò, si è proceduto all'allontanamento del medesimo, rendendogli presente che si sarebbe proceduto secondo gli adempimenti di legge;

con nota n. 17017 del 7 maggio 2015, il presidente della commissione esaminatrice ha comunicato alla direzione centrale per gli affari generali di aver presentato alla procura della Repubblica di Roma una denuncia per i fatti accaduti, depositando presso quell'ufficio giudiziario gli elaborati in plichi sigillati;

il citato concorrente, come si può evincere dal verbale della commissione esaminatrice, avrebbe spontaneamente dichiarato che il foglio contenente le risposte alla prova d'esame era stato rinvenuto presso il "servizio igienico mobile" sito all'esterno della sede d'esame;

alla luce di tali dichiarazioni la commissione ha ritenuto di non poter escludere né che all'interno dei servizi igienici non vi fossero ulteriori copie del foglio con le risposte ai quesiti, né che altri concorrenti non ne siano venuti in possesso o ne abbiano avuto conoscenza;

la regola della segretezza della prova da somministrare ai candidati è elemento imprescindibile di un concorso pubblico e si impone a garanzia della parità di trattamento dei concorrenti quale generale principio del buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione;

l'indisponibilità dei capi squadra determina un notevole pregiudizio per il dispositivo di soccorso tecnico urgente, con ciò procurando nocumento per l'incolumità e la sicurezza delle persone;

a giudizio dell'interrogante quanto descritto è inverosimile ed eclatante, ancor più se si considera che gli effetti di quanto accaduto vanno a gravare sull'operatività dei comandi locali e, in ultima analisi, a discapito dei cittadini,

si chiede di sapere:

quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere, in riferimento a quanto esposto in premessa e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio alla mancanza di capi squadra del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nei vari comandi locali;

se sia a conoscenza di quanto accaduto e quali azioni di propria competenza intenda intraprendere per evitare il ripetersi di eventuali simili situazioni;

se quanto accaduto non potesse essere evitato attraverso la preventiva definizione di talune procedure chiare, trasparenti e impermeabili ai sotterfugi;

quali azioni intenda intraprendere, nell'ambito delle proprie attribuzioni, per garantire una celere risoluzione della questione esposta, affinché possano essere banditi nuovi concorsi.

(4-04168)

(24 giugno 2015)

RISPOSTA. - Il bando del concorso in questione è stato emanato secondo le disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legge n. 79 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 131 del 2012.

Come noto, tale disposizione ha sospeso, in via straordinaria, il doppio canale di accesso per la copertura dei posti disponibili nella qualifica di capo squadra al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2008 al 2014, prevedendo l'indizione della sola procedura selettiva per titoli e superamento di un corso di formazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 217 del 2005.

Tanto premesso, si informa che, a seguito delle irregolarità avvenute il 6 maggio 2015 e richiamate nell'atto di sindacato ispettivo, questa amministrazione ha provveduto, con decreto dipartimentale del 27 maggio 2015, ad annullare la prova finale del corso di formazione.

Inoltre, per consentire in tempi rapidi la conclusione del concorso, assicurando ai candidati la percezione della piena attuazione del principio di parità di trattamento e di un imparziale operare dell'organo esaminatore, si è provveduto, con decreto dipartimentale del 9 giugno 2015, a sostituire la commissione esaminatrice.

La prova finale della procedura concorsuale a capo squadra è stata espletata il 2 luglio 2015.

Quanto alla richiesta di bandire nuovi concorsi per porre rimedio alla carenza di capi squadra nei comandi provinciali dei vigili del fuoco, si rappresenta che, sempre facendo leva sulle previsioni dell'articolo 3 del decreto-legge n. 79 del 2012, nel bollettino ufficiale del Ministero dell'interno del 30 ottobre 2015 sono stati pubblicati i bandi per l'accesso a detta qualifica con decorrenza 1° gennaio 2013, 1° gennaio 2014 e 1° gennaio 2015, con ciò riconducendo a regime la progressione annuale di tale categoria di personale.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

BOCCI

(30 dicembre 2015)

RICCHIUTI. - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno e delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

è fatto ormai notorio che nei mesi da aprile a settembre centinaia di *pullman* si spostano, carichi di lavoratrici tra le province di Brindisi, Taranto e Bari per la stagione delle fragole, delle ciliegie e dell'uva da tavola;

un'inchiesta condotta da Valeria Teodonio e Raffaella Cosentino per "la Repubblica" infatti ha fatto emergere un quadro di sfruttamento e ricatti nel settore agricolo, in particolare in Puglia;

dopo i noti fatti che riguardano lavoratori migranti, prevalentemente uomini, impiegati nella raccolta in condizioni di schiavitù, il nuovo *trend* dello sfruttamento riguarda donne italiane, ancora più facilmente ricattabili e assunte secondo le stesse modalità. Le province sono battute da caporali che si appoggiano a *contractor* che nei paesi vagliano l'offerta di manodopera, per poi radunarla su *pullman*, solitamente appartenenti agli stessi caporali, che accompagnano le donne sui campi. Le lavoratrici sono assunte con contratti apparentemente regolari, ma che poi non le proteggono dai ricatti anche sessuali. Si parla di giornate lavorative di circa 10 ore, pagate dai 50 ai 60 euro, che nella realtà vengono però decurtati in modo tale che alle lavoratrici rimangano meno di 30 euro a giornata, perché l'altra metà va al caporale. Non è raro che le lavoratrici si trovino in una vera e propria condizione di sudditanza anche psicologica, in particolare dovuta alla presenza della "fattora", figura di riferimento del caporale sul campo, che controlla il lavoro delle donne e le minaccia di non essere richiamate se rallentano il ritmo o protestano per il rispetto dei diritti minimi di tutela. Le donne sono assunte perché considerate più docili e meno problematiche;

Grottaglie, Francavilla Fontana, Villa Castelli, Monteiasi, Carosino sono solo alcuni dei nomi della geografia del caporalato italiano che sfrutta le donne. Il nome del caporale è scritto in grande, stampato sulla fiancata dei bus, insieme al numero di cellulare. «E per questo che nessuno li ferma», dice una testimone oculare;

il potere del caporale si misura dal numero di *pullman* che possiede, perché questo è indice anche della quantità di lavoratori che riesce a controllare. Si va dalle 50 alle oltre 200 persone. Il caporale prende dall'azienda circa 10 euro a donna e sui grandi numeri guadagna migliaia di euro a giornata. «Nel magazzino per il confezionamento dell'uva da tavola dove lavoro ci sono mille operaie italiane, portate lì da più di dieci caporali diversi», racconta Antonio, bracciante della provincia di Taranto. In questi giorni i *pullman* percorrono quasi 100 chilometri, dalla Puglia fino alle aziende agricole che producono fragole nel Metapontino, tra Pisticci, Policoro e Scanzano jonico, in provincia di Matera;

questi proprietari conferiscono il prodotto a dei consorzi di commercianti con sede nel nord Italia che hanno magazzini *in loco*. L'intermediario prende una percentuale variabile, almeno del 2 per cento, poi si aggiungono i costi delle cassette e la tariffa del 12 per cento pagata al "posteg-

giant", il personaggio che la espone in vendita ai mercati generali. Alla fine si arriva a un prezzo al consumatore anche di 7 euro al chilo nei supermercati di Milano;

gli orari di lavoro e la paga variano a seconda del tipo di raccolta. Ma la regola sono impieghi massacranti e sottosalario. Alle fragole si lavora per 7 ore, ma se sono mature e vanno raccolte subito si arriva anche a 10 ore. Nei magazzini di confezionamento si arriva anche a 15 ore. Ogni donna deve raccogliere una pedana di uva pari a 8 quintali. Se ci mette più tempo la paga resta uguale, per cui alla fine il salario reale è meno di 4 euro all'ora. «C'è il pregiudizio che le donne iscritte negli elenchi agricoli siano false braccianti - spiega Giuseppe Deleonardis, segretario della Flai Cgil Puglia - invece vivono una condizione di sfruttamento pari agli immigrati. Nel sottosalario, a parità di mansioni con gli uomini, c'è un'ulteriore differenza retributiva: se la paga provinciale sarebbe di 54 euro e all'uomo ne danno in realtà 35, la donna non va oltre 27 euro»;

il salario ufficiale è di 50-60 euro. Ma vengono segnate la metà delle giornate di lavoro effettivamente lavorate. Le braccianti vengono costrette a firmare buste paga che rispettano i contratti, perché le aziende hanno bisogno di dimostrare che sono in regola per poter accedere ai finanziamenti pubblici. Di fatto continuano a pagare un terzo o al massimo la metà del salario dovuto, richiedendo indietro i soldi conteggiati in busta paga;

il fenomeno del caporalato in Italia è una piaga sempre più profonda. E la novità è che negli ultimi 2 anni c'è stato un aumento costante della manodopera femminile: donne ghettizzate, violentate e sfruttate che vanno lentamente sostituendo i braccianti di sesso maschile: oggi, dicono i dati che sta raccogliendo la Flai Cgil, le straniere schiavizzate in agricoltura sono 15.000 (contro i 5.000 uomini). Sono quasi sempre giovani mamme, ricattabili proprio perché hanno figli piccoli da mantenere. Un dato impressionante, che si somma ad un altro elemento preoccupante: il numero sempre crescente delle lavoratrici italiane, che, se non schiavizzate, sono comunque gravemente sfruttate; sempre secondo le stime del sindacato, in Campania, Puglia e Sicilia, le 3 regioni a maggiore vocazione agricola, sono almeno 60.000, in proporzione crescente rispetto alle straniere. Vengono pagate 3-4 euro all'ora, ma anche meno in alcuni territori, e costrette a turni massacranti;

i caporali che operano in Puglia vanno a reclutare le ragazze soprattutto nelle zone agricole della Romania, nelle campagne intorno a Timisoara o a Iasi, zona al confine con la Moldavia. Le imbarcano su *pullman* da 50 posti. Il viaggio dura un giorno e una notte. «Organizzano viaggi verso il sud Italia - racconta Concetta Notarangelo, coordinatrice del progetto Caritas in Puglia - ma sappiamo per certo che arrivano anche in Emilia-Romagna. Ma nessuno ha il coraggio di denunciare. Qui non si tratta di caporali e basta, si tratta di mafie. Il caporale è solo un anello della catena. Gli annunci per questi lavori escono addirittura su un giornale romeno. Non è

solo un passaparola. E le donne hanno paura. Ma senza denunce nessuno viene punito. In tre anni che seguo il progetto Caritas abbiamo raccolto in tutto 15 denunce. E poi è comunque difficile provare il reato, ci sono alcuni processi in corso, ma per ora nessuna condanna»;

in Campania ad essere schiavizzate sono le donne africane. «Se non accettano di avere rapporti sessuali con il datore di lavoro (quasi sempre italiano) non vengono pagate - spiega Cinzia Massa, responsabile immigrazione Flai Campania -. Non hanno permesso di soggiorno, ed essendo clandestine sono le più ricattabili»;

solo pochi mesi fa era apparsa un'altra inchiesta de "L'Espresso" che riguardava lavoratrici prevalentemente rumene, anch'esse nel settore agricolo, sottoposte a ogni tipo di abuso sessuale, strette sotto ricatto in condizioni disumane di sfruttamento;

nessuno può dirsi assolto per questa situazione: la polizia non effettua controlli né sui *pullman* o tanto meno nei campi, e molte agenzie interinali si prestano a coprire legalmente il caporalato;

secondo i dati della FLAI Cgil solo in Puglia sono tra le 30 e le 40.000 le donne gravemente sottopagate, a cui vanno aggiunte diverse altre migliaia in Campania e in Sicilia. Gli addetti all'agricoltura in Italia sono un milione e 200.000, nel 43 per cento dei casi, è il dato dell'Istat, si tratta di lavoro sommerso. E il giro d'affari legato al *business* delle agromafie, secondo le stime della Direzione nazionale antimafia, è di 12,5 miliardi di euro all'anno,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano di intensificare l'attività ispettiva nelle campagne pugliesi;

se non ritengano di recepire le proposte delle organizzazioni sindacali nazionali in materia di rete di qualità come già parzialmente previsto con le misure di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, e sollecitate recentemente anche dalle organizzazioni di rappresentanza sociale europea, circa l'introduzione e previsione di strumenti trasparenti pubblici d'incontro tra la domanda e offerte di lavoro (come le liste di prenotazioni), all'interno della rete di qualità, l'istituzione degli indici di congruità quale strumento di controllo e contrasto al lavoro nero e la certificazione etica d'impresa quale elemento premiale per l'accesso alla fiscalizzazione degli oneri sociali e altre agevolazioni.

(4-04155)

(23 giugno 2015)

RISPOSTA. - In via preliminare, occorre evidenziare che il Governo, insieme al Parlamento, è fortemente impegnato a contrastare il deplorable fenomeno del caporalato, anche attraverso il coinvolgimento di tutte le istituzioni territoriali e nazionali, delle associazioni di categoria, nonché delle organizzazioni sindacali e dei cittadini stessi.

Più in particolare, per quanto di competenza, si rappresenta che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito del documento di programmazione dell'attività di vigilanza per l'anno 2015, ha pianificato una serie di interventi nel settore agricolo in specifici ambiti regionali, quali la Puglia, la Campania, la Calabria e la Basilicata.

La vigilanza è stata programmata e svolta in sinergia con altri soggetti istituzionali (Arma dei Carabinieri, ASL, Corpo forestale dello Stato, Guardia di Finanza), consentendo, in tal modo, di verificare i rapporti di lavoro agricoli sotto diversi profili e valutando, tra l'altro, le possibili connessioni con fattispecie penalistiche (ad esempio il traffico di esseri umani).

In tale quadro di sinergie interistituzionali, costantemente promosse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è stato anche stipulato uno specifico protocollo d'intesa con l'Automobile Club d'Italia (ACI), così da consentire agli ispettori del lavoro di accedere alla banca dati del Pubblico registro automobilistico (P.R.A.) per poter verificare, in tempo reale, la titolarità dei mezzi di trasporto utilizzati e confrontare tali informazioni con altre raccolte durante le ispezioni o provenienti dalla consultazione di altre banche dati a disposizione.

Nel mese di agosto 2015, partendo da un'analitica mappatura delle aree geografiche che negli ultimi anni hanno fatto registrare la maggiore concentrazione dei fenomeni di irregolarità, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha dato ulteriore impulso alle attività di contrasto al caporalato ed al lavoro "nero" ed irregolare in agricoltura. L'attività ispettiva si è concentrata, in particolare, in quelle regioni del sud Italia dove tali problematiche sono più evidenti ed è stata realizzata, anche con il coinvolgimento delle ASL, al fine di verificare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

A tal proposito, sono state realizzate attività di vigilanza straordinaria nelle aree geografiche interessate da lavorazioni a carattere stagionale e maggiormente colpite da tali fenomeni, mediante la costituzione di *task force* interprovinciali e interregionali.

Rispetto al 2014, si è registrato un sensibile aumento degli accertamenti in agricoltura: infatti nel 2014 sono state effettuate circa 5.000 ispe-

zioni, mentre nei primi 6 mesi del 2015 sono stati effettuati oltre 3.000 accertamenti, all'esito dei quali sono stati riscontrati circa 2.300 lavoratori irregolari, di cui oltre 1.000 sono risultati in "nero" e, tra questi, 50 lavoratori extracomunitari privi di regolare permesso di soggiorno.

Inoltre, per il 2016, è stato già predisposto un piano ispettivo mirato e capillare, concordato fra tutte le istituzioni centrali e locali, proprio per contrastare, in tutti i territori, il fenomeno.

Nell'ottica di un rafforzamento delle politiche di contrasto al fenomeno del caporalato, il decreto-legge n. 91 del 2014 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014) ha istituito la "Rete del lavoro agricolo di qualità", con la quale si è introdotto un meccanismo che premia, con un minor carico di controlli nei loro confronti, le imprese che si contraddistinguono per la regolarità nei vari ambiti dell'attività da esse svolte.

Alla Rete del lavoro agricolo di qualità sovrintende una cabina di regia composta da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'INPS e della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La stessa è presieduta dal rappresentante dell'INPS.

Tale struttura ha il compito di deliberare sulle istanze di partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, escludendovi quelle imprese che perdono i requisiti, di redigere e aggiornare l'elenco delle imprese che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità e, infine, di formulare proposte al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in materia di lavoro e di legislazione sociale nel settore agricolo.

Si evidenzia, altresì, che, con il decreto legislativo n. 149 del 2015, è stato istituito l'Ispettorato nazionale del lavoro, che integra, in un'unica struttura, i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, dell'INPS e dell'INAIL, determinando, in tal modo, un'ulteriore razionalizzazione e una maggiore efficacia delle ispezioni, evitando una duplicazione di interventi ed una più meditata programmazione dell'attività di vigilanza.

Si ritiene, inoltre, di notevole importanza la recente approvazione alla Camera dei deputati del testo, trasmesso al Senato per il relativo esame, delle disposizioni normative nell'ambito del Codice antimafia, che dispongono la confisca obbligatoria e allargata delle cose utilizzate per commettere il reato e di ciò che ne costituisce il prodotto o il profitto, con la finalità di colpire non solo i caporali, erogatori di servizi criminali alle imprese, ma anche gli imprenditori che illecitamente traggono ricchezza dallo sfruttamento e dalla riduzione in schiavitù.

Inoltre, dopo l'approvazione in prima lettura al Senato, è attualmente all'esame della XIII Commissione permanente della Camera l'Atto Camera (A.C.) 3119, recante: "Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura" (cosiddetto collegato agricoltura) che, all'art. 30, prevede l'introduzione di una serie di integrazioni e modifiche alla disciplina istitutiva della Rete del lavoro agricolo di qualità.

Nello specifico, tale atto prevede che alla Rete del lavoro agricolo di qualità possano aderire, attraverso apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego e gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura.

Si segnala ancora che, nella riunione del 13 novembre 2015, il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge contenente disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni di lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura. Tale iniziativa legislativa mira a garantire una complessiva e maggiore efficacia dell'azione di contrasto, introducendo modifiche significative in diversi testi normativi al fine di prevenire e colpire in modo organico e mirato tale fenomeno criminale nelle sue diverse manifestazioni.

Da ultimo, si precisa che il 2 dicembre 2015 sono state approvate nelle Commissioni riunite XI e XIII della Camera dei deputati le risoluzioni in materia di caporalato, nell'ambito delle quali, il Governo si è impegnato, tra l'altro:

- ad intensificare i controlli per l'emersione del lavoro nero e consolidare, al contempo, nuovi strumenti utili al contrasto permanente del fenomeno del caporalato;

- a dare piena attuazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, implementando le iniziative elaborate dalla cabina di regia, attraverso la promozione dell'offerta, da parte dei centri per l'impiego, pubblici di servizi adeguati alle peculiarità del lavoro agricolo, prevedendo un ruolo attivo e collaborativo degli enti territoriali con le altre istituzioni preposte all'azione di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e del caporalato.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali

BELLANOVA

(22 dicembre 2015)
